



COMUNE di PUTIFIGARI

Provincia di Sassari

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 DEL 04-05-2020

Oggetto: Prevenzione incendi 2020.

IL SINDACO

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020, con la quale sono state approvate le prescrizioni regionali antincendio 2020/2022;

Visto l'allegato alla Deliberazione sopra indicata, "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'insorgere di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016", ed, in particolare, il Titolo IV, "Norme di prevenzione";

Preso atto delle misure preventive testualmente riportate nell'art. 12, "Terreni e fabbricati", dell'allegato alla D.G.R. n. 22/3 del 23.04.2020, ai sensi del quale, entro il 1° giugno 2020:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

Considerato che dal 1° giugno al 31 ottobre 2020 vige lo **stato di elevato rischio di incendio boschivo**, come previsto nell'art. 3, comma 1, delle prescrizioni regionali antincendio, fermo restando che, in funzione dell'andamento meteorologico stagionale, lo stesso arco temporale può essere modificato anche per soli ambiti territoriali specifici;

Sottolineato che nel periodo predetto il pericolo di incendio è presunto e che tale circostanza, laddove non vengano adottate le prescritte misure di prevenzione, costituisce pericolo che minaccia l'incolumità pubblica;

Richiamato il Titolo III delle Prescrizioni regionali, recante disposizioni sulle autorizzazioni e deroghe e, in particolare:

- articolo 8 (Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali)
- 1) *La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:*
- a) *nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello "Allegato C";*
 - b) *nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;*
 - c) *per superfici non superiori a 10 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;*
 - d) *per superfici superiori a 10 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, e ne autorizzano l'esecuzione;*

Preso atto che le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti, di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), b) e c), coerentemente che le disposizioni di cui all'art. 9 delle prescrizioni regionali antincendio, devono essere presentate alle Stazioni oppure all'Ispettorato forestale competente per territorio almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'abbruciamento e che lo stesso ente comunica al richiedente il provvedimento di rilascio o di diniego della suddetta autorizzazione, entro il 10° giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta;

Vista la legge 21.11.2000, n. 353;

Vista la L.R. 27 aprile 2016, n. 8;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ordina

1. in attuazione delle Prescrizioni regionali antincendio 2020/2022, è fatto obbligo, quanto segue:
- entro il 1° giugno 2020:
 - a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
 - b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
 - c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
 - d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
 - e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

2. Restano fermi tutti gli obblighi e i divieti previsti dalle prescrizioni regionali antincendio 2020/2022, in materia di uso autorizzato del fuoco e norme di prevenzione.

Informa

1. che copia della presente ordinanza e della prescrizioni regionali antincendio 2020/2022 sono pubblicate all'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'ente www.comune.putifigari.ss.it;
2. che sono previste le seguenti sanzioni:
 - la violazione dei precetti di cui alle prescrizioni regionali antincendio è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'Allegato E" (Prontuario delle sanzioni amministrative);
 - per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dal D. L. n. 50/2003, convertito in legge n. 116/2003;
 - i proprietari e i conduttori dei terreni su menzionati saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza e imprudenza.
3. che, ai sensi dell'art. 26 delle prescrizioni regionali, l'attività di vigilanza ed il potere sanzionatorio, sono esercitati dai seguenti soggetti: il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Sindaci, i Vigili Urbani, le Guardie Campestri e le Compagnie dei Barracelli;
4. che chiunque avvisti un incendio ha il dovere di segnalarlo, perché possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), al 115 dei Vigili del Fuoco, al 113 della Polizia di Stato o al 112 dei Carabinieri.

Il Sindaco
F.to Giacomo Contini